

All.to DGC n. 66 del 25/08/2010

**COMUNE DI FARA NOVARESE**

**PROVINCIA DI NOVARA**

-----Rep. \_\_\_\_\_

**CONCESSIONI CIMITERIALI NEL COMUNE DI FARA NOVARESE**

**CAPPELLA N. CAMPO**

L'anno duemila addì del mese di

Tra il/la dott./dott.ssa , nato/a a

il , Responsabile dei Servizi Segreteria e Cimiteriali

di questo Comune - Codice Fiscale 00429030034 - e il/la

sig./sig.ra nato/a a il

residente in - Via Codice Fiscale , si

stipula e conviene quanto segue:

1) il Comune di FARA NOVARESE, come sopra  
rappresentato, concede al/alla Sig./sig.ra , che  
accetta, la concessione cimiteriale così individuata:

TOMBA N. CAMPO per la tumulazione dei resti  
mortalì delle famiglie :

Nella predetta tomba hanno diritto al seppellimento:

il concessionario, il coniuge, gli ascendenti e  
discendenti in linea retta senza limiti di grado, gli  
affini in linea retta in 1° grado.

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura dovrà essere autorizzata di volta in volta dai titolari della concessione stessa con un'apposita dichiarazione. In tutti i casi i seppellimenti saranno ammessi finché la capacità della cappella lo consente.

Entro 2 (due) mesi dalla data di stipulazione del contratto inoltre dovrà essere comunicato il nominativo di un referente a cui il Comune farà riferimento per l'invio di tutte le comunicazioni relative alla presente concessione.

2) Il corrispettivo della presente concessione è stabilito in € (diconsi euro ), che il concessionario ha versato alla cassa comunale come da quietanza n. del per cui se ne rilascia ampia e finale quietanza di saldo.

La presente concessione di intende fatta ed accettata, fra le parti, ed operativa alle condizioni e modalità e sotto le prescrizioni risultanti da leggi, regolamenti, decreti sulla Sanità Pubblica e sui cimiteri, dall'apposito Regolamento di Polizia Mortuaria in vigore, che le parti dichiarano di conoscere e

accettare nonché da tutte quelle altre disposizioni che potranno in seguito ed in proposito emanarsi.

3) La concessione non dà diritto alla proprietà ma soltanto di sepoltura delle salme sopraindicate, restando vietato il trasferimento a terzi, sia per vendita, che per successione o donazione.

4) Entro tre mesi dalla tumulazione di ogni salma dovrà essere apposta sulla lapide di chiusura a caratteri metallici, nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, il tutto a spese del concessionario che dovrà all'atto della tumulazione, provvedere alla chiusura ermetica del loculo. In caso di inadempienza a quanto sopra, il Comune si sostituirà al concessionario con diritto di piena rivalsa e rimborso.

5) Pur essendo la concessione fatta ad uso perpetuo allo scadere dei 99 anni, fatto salvo diverse disposizioni di legge o di regolamento, gli aventi diritto dovranno domandarne la riconferma, che verrà accordata dietro versamento della somma corrispondente ad un mezzo della tariffa di concessione in vigore all'atto della richiesta. In mancanza di tale richiesta la concessione cadrà nella libera disponibilità del Comune ed i resti mortali contenuti nella tomba verranno collocati nell'ossario comune.

6) L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità verso il concessionario per distruzione in tutto o in parte della cappella stessa, per qualunque causa.

7) Le spese tutte di questo atto, inerenti e conseguenti, saranno ad esclusivo carico del Concessionario.

8) Il presente contratto sarà sottoposto a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art.5 comma 2 D.P.R. 26/04/1986, N.131.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO\_\_\_\_\_

IL CONCESSIONARIO\_\_\_\_\_